

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE

riunita in camera di consiglio e così composta:

- 1) Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente
- 2) Dott.ssa Silvana Ferriero Consigliere
- 3) Dott. Pietro Scuteri Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. xxxx/2020 del ruolo generale contenzioso, assunta in decisione all'udienza del 22-06-2022 e vertente

BANCA CREDITRICE

TRA

= APPELLANTE =

E

DEBITRICE

= APPELLATA =

E

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

= APPELLATA CONTUMACE =

CONCLUSIONI

1. Per l'appellante **BANCA CREDITRICE**:

«Piaccia l'On. Curia adita, ogni contraria istanza reietta, previa riunione della presente controversia ad altro omologo giudizio pendente tra le medesime parti dinanzi alla Corte d'Appello, RG N° XXXX/2019, riformare la sentenza N° XXX/2020, adottata dal Tribunale di Cosenza all'esito del giudizio RG XXXX/2018, e per l'effetto riconoscere la piena titolarità della **BANCA CREDITRICE**-già **BANCA OMISSIS** ad escutere nella sede esecutiva il credito vantato atto per notar **OMISSIS**, Rep. N° XXXX, Racc. N° XXXX, ed il separato rogito di finanziamento Rep. XXXX del 19/09/2000, originariamente intercorso con **BANCA CEDENTE** [oggi **BANCA CREDITRICE** a seguito di cessione pro-soluto ex art. 58 TUB, a rogito del notar **OMISSIS** di Cosenza del 22/11/2001, Rep. XXXX Racc. XXXX]». Voglia il Tribunale adito, in conseguenza di quanto sopra, riconoscere la piena legittimità dell'atto di pignoramento notificato da **BANCA OMISSIS** nei confronti degli odierni convenuti, la regolare istaurazione della procedura esecutiva RGE XXX/2014, innanzi al medesimo Ufficio giudicante, la legittimità dei successivi atti di intervento titolati, ed il conseguente diritto delle parti creditrici alla vendita coatta degli immobili staggiti. Con condanna della convenuta alla rifusione delle spese e competenze di lite per il doppio grado di lite».

2. Per l'appellata **DEBITRICE**:

«Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza reietta, rigettare lo spiegato appello in quanto infondato sia in fatto che in diritto con conseguenziale conferma totale della gravata sentenza n. XXXX/2020 adottata dal tribunale di Cosenza all'esito del giudizio rubricato al n. XXXX/18, depositata il 25.02.2020 e notificata il 26.02.2020. Con vittoria delle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art 93 c.p.c.».

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. Il giudizio di primo e di secondo grado

1.1. Con atto di citazione in riassunzione ex art. 616 c.p.c., notificato il 14-06-2018, la **BANCA OMISSIS** e la **BANCA CREDITRICE** hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Cosenza, la **Società DEBITRICE** (d'ora in avanti **DEBITRICE**) e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, dando seguito all'opposizione all'esecuzione immobiliare avviata da parte attrice presso il Tribunale di Cosenza, recante R.G.E. n. XXX/2014.

Più precisamente, gli attori deducevano:

1. che la **DEBITRICE** aveva sottoscritto con la **BANCA OMISSIS**, in data 25-05-2000, un contratto di finanziamento agrario a tasso agevolato ex artt. 38 e 34 T.U.B., per atto del notaio **OMISSIS** di Bisignano, Rep. n. XXX– Racc. n. XXXX, per l'importo di € 572.699,05, comprensivo di capitale e interessi (calcolati con il sistema dell'ammortamento al tasso globale complessivo del 6,5 %), da restituire in 24 semestri;
2. che per il periodo di preammortamento e ammortamento il saggio di interessi veniva fissato al 6,5 %, conformemente al tasso di riferimento per il credito agrario di cui ai Decreti Ministeriali del 21-12-1994, pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30-12-1994;
3. che a garanzia del mutuo contratto, la **DEBITRICE** aveva costituito ipoteca – trascritta presso l'Agenzia del Territorio il 06-06-2000 - su una serie di immobili di sua proprietà, catastalmente censiti a nome della stessa mutuataria;
4. che, nonostante i solleciti, la **DEBITRICE** non aveva adempiuto a tutte le concordate rate del mutuo, sicché, alla data del 25-06-2014, emergeva la seguente esposizione debitoria: € 105.192,75 (di cui € 91.263,98 per semestralità scadute ed € 13.928,77 per interessi di mora); € 413.337,59 per ratei e capitale a scadere;
5. che, pertanto, veniva notificato alla debitrice atto di precetto, limitatamente al credito derivante dalle mensilità scadute, recante l'importo di € 105.192,75, oltre interessi e altre spese. Faceva seguito atto di pignoramento immobiliare, notificato il 29-07-2014, iscritto presso il Tribunale di Cosenza con R.G.E. n. XXXX/2014;
6. che all'interno della procedura esecutiva intervenivano la **BANCA OMISSIS**, che portava ad esecuzione il credito di € 413.337,59 per il capitale a scadere; la **BANCA CREDITRICE**, che portava il credito di € 348.249,27, derivante da un separato contratto di finanziamento che la stessa **DEBITRICE** aveva stipulato, in data 19-09-2000, con la **BANCA CEDENTE**, da quest'ultima ceduto pro-soluto a **BANCA CREDITRICE**;
7. che la debitrice esecutata proponeva istanza di sospensione ex art. 615, comma 2, c.p.c., eccependo, a grave ragione, l'usurarietà del mutuo, che veniva accolta; avverso l'ordinanza di sospensione veniva proposto reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., il quale veniva respinto.

Pertanto, la **BANCA OMISSIS** ha riassunto il giudizio sospeso, eccependo:

- a) l'infondatezza della dedotta usurarietà del mutuo, ritenuto che tanto non poteva essere in quanto il rimborso degli oneri accessori del contratto di finanziamento – comunque ampiamente inferiori al tasso soglia - era economicamente sostenuto da un ente pubblico, trattandosi di «contratto di mutuo agrario con contestuale quietanza per la ristrutturazione finanziaria delle aziende agricole ai sensi del D.L. 385/93 e della Legge Regionale n. 14/1998»;
- b) l'insussistenza dell'usurarietà originaria del tasso d'interessi, ritenuto che, sommando il tasso dell'interesse corrispettivo applicato con il tasso degli interessi di mora (6,5 % + 2 %), e persino aggiungendo le spese assicurative al saggio corrispettivo, non si sarebbe superato il tasso soglia dell'8,73 % e che, comunque, il cumulo dei due tipi di interessi, di diversa natura, non è consentito;
- c) l'inammissibilità del vizio di notifica del precetto e dell'atto di pignoramento, che sarebbe stato sanato con l'impugnazione spiegata dall'opponente;
- d) la legittima capitalizzazione degli interessi.

Si è costituita in giudizio la **DEBITRICE**, con comparsa depositata in cancelleria il 10-10-2018, resistendo alle pretese di controparte.

Fissata la discussione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 25-02-2020, alla medesima udienza il Tribunale di Cosenza ha depositato sentenza a verbale n. 413/2020, notificata il 26-02-2020, con la quale ha così statuito:

«1) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta da **BANCA OMISSIS– BANCA CREDITRICE**;

2) condanna la parte attrice **BANCA OMISSIS– BANCA CREDITRICE** alla rifusione, in favore della **DEBITRICE**, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 5.220,60 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.».

Nello specifico, la declaratoria di inammissibilità della spiegata opposizione è dipesa dalla violazione del termine (di trenta giorni), concesso dal giudice dell'esecuzione per provvedere alla riassunzione,

che, in base a quanto statuito, decorrerebbe non dal deposito del provvedimento sommario, ma da quello in cui l'interessato ne ha avuto conoscenza legale o di fatto, il quale non è stato sospeso dalla proposizione del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza di sospensione.

1.2. Con atto di citazione notificato il 27-03-2020 ha proposto appello avverso la summenzionata pronuncia la **BANCA CREDITRICE**, impugnando la statuizione di inammissibilità dell'opposizione per violazione del termine perentorio fissato per la riassunzione e riproponendo tutte le argomentazioni svolte nell'ambito del precedente giudizio.

Con comparsa di costituzione depositata il 21-07-2020 si è costituita la **DEBITRICE**, chiedendo il rigetto integrale dell'appello, con vittoria delle spese del presente grado, da distrarsi al procuratore antistatario.

Precisate le conclusioni all'udienza del 22-06-2022, la causa è stata assunta in decisione, previa concessione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c. Entrambe le parti hanno depositato comparsa conclusionale. L'appellata **DEBITRICE** ha depositato memoria di replica.

2. Le valutazioni della Corte

2.1. In via pregiudiziale va dichiarata la contumacia di Agenzia delle Entrate e Riscossione la quale non si è costituita in giudizio malgrado la ritualità della notificazione dell'atto di citazione in appello.

2.2. Con un **PRIMO MOTIVO** l'appellante deduce «violazione e falsa applicazione degli artt. 616 c.p.c. e 624 c.p.c. Infondatezza manifesta dedotto superamento del termine di avvio del giudizio di merito fissato dal G.E.».

L'appellante si duole dell'ingiusta declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per mancata riassunzione entro il termine di trenta giorni concesso dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza cautelare che aveva sospeso la procedura di esecuzione forzata.

Parte impugnante sostiene che, a seguito della riforma avvenuta con Legge n. 52/2006, il giudizio di opposizione sarebbe stato articolato in due fasi, una camerale-cautelare e l'altra di merito.

Nelle more della prima fase, qualora, come nel caso che occupa, avverso il provvedimento di sospensione dell'esecuzione sia stato proposto reclamo, il termine per la riassunzione del giudizio di merito sarebbe soggetto a sospensione, con la conseguenza che lo stesso non sarebbe ancora spirato alla data di notifica dell'atto di riassunzione.

Con un **SECONDO MOTIVO**, la **BANCA CREDITRICE** lamenta «violazione e falsa applicazione degli artt. 624 c.p.c. e 273 c.p.c. Erroneità manifesta della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, a fronte di giudizio di merito previamente attivato dalla parte esecutata. Termine per il riavvio della fase di merito costituente dies ad quem e non già dies a quo. Riassunzione non vincolata al termine ex art. 616 c.p.c., nelle ipotesi di preventiva instaurazione di giudizio di opposizione a precetto, oggi pendente in appello. Riunione dell'odierna controversia al giudizio di opposizione a precetto RG XXXX/2019». Parte appellante deduce che la presente controversia si sarebbe mossa lungo due binari separati: da un lato, l'opposizione all'esecuzione, laddove l'odierna appellata, in qualità di opponente, faceva valere l'insussistenza di un valido titolo esecutivo, sul presupposto dell'usurarietà del contratto di mutuo; dall'altro lato, la richiesta di inibitoria, ex art. 615, comma 2, c.p.c., con cui l'odierna appellata chiedeva la sospensione della procedura esecutiva. È qui dedotto, pertanto, che erroneamente il giudice dell'esecuzione aveva fissato un termine per la riassunzione del giudizio, una volta disposta la sospensione, essendo che la fase di merito avrebbe dovuto naturalmente proseguire, senza onere per la parte interessata di procedere a riassunzione.

Con un **TERZO MOTIVO** parte impugnante si duole della «violazione e falsa applicazione degli artt. 615 c.p.c. e 624 c.p.c., comma III. Inosservanza del termine ex art. 616 c.p.c. in astratto idonea solo a cagionare l'estinzione della procedura esecutiva, ad opera del GE. Declaratoria di inammissibilità, ontologicamente estranea alla natura di mero accertamento del giudizio, destinato sempre a culminare con una statuizione di merito, in difetto di pronuncia di ex 39 e 273 c.p.c. Inosservanza dell'art. 112 c.p.c. Omessa pronuncia». Nello specifico lamentano che la pronuncia di inammissibilità è stata resa violando la natura dichiarativa, e non impugnatoria, del giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., che, pertanto, non poteva concludersi con una sentenza di inammissibilità. A tanto non osterebbe la presunta tardività della riassunzione della fase di merito, che, al massimo, avrebbe dovuto comportare, ai sensi dell'art. 624, comma 3, c.p.c., l'estinzione del giudizio di esecuzione, e non la declaratoria di inefficacia

della successiva fase di cognizione. Quest'ultima fase (di cognizione), infatti, sostiene l'impugnante, può essere attivata in ogni momento dal creditore, anche soltanto al fine di far accertare la sussistenza del diritto di agire in executivis.

L'appellante, pertanto, si duole del fatto che la fase di opposizione all'esecuzione non si è conclusa con decisione di merito che accertasse la legittimità del titolo esecutivo. Pertanto, non è giustificabile la pronuncia di inammissibilità fondata sulla tardiva riattivazione della fase di opposizione all'esecuzione, tenuto conto che essa è destinata a produrre effetti estintivi sulla sola procedura esecutiva.

Tanto premesso, condizionate all'accoglimento delle superiori censure, la **BANCA CREDITRICE** ripropone tutte le cesure mosse in primo grado e non vagliate dal primo giudice, in modo da pervenire a una piena pronuncia di legittimità del titolo, tale da superare i motivi di contestazione mossi da controparte con l'opposizione all'esecuzione.

I motivi di appello -da trattare e analizzare congiuntamente in quanto strettamente connessi e tutti incentrati su censure alla declaratoria di inammissibilità pronunciata dal Tribunale- sono infondati e devono essere rigettati.

La Corte è consapevole dell'esistenza, sia in dottrina che in giurisprudenza, di un serrato dibattito in merito alla correlazione tra il procedimento di reclamo avverso il provvedimento che abbia concesso o negato la sospensione dell'esecuzione e il giudizio di merito da opposizione e, quindi, sulle ipotizzabili ricadute di tale correlazione nell'ipotesi di omessa introduzione di quel giudizio.

Tuttavia, ritiene la Corte -ribadendo il proprio orientamento- che la previsione dell'art. 616 c.p.c. ("il giudice dell'esecuzione fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito") e la natura sostanzialmente cautelare (ed anticipatoria) dell'istanza di sospensione dell'esecuzione accessoria ad una opposizione ex artt. 615 e 619 c.p.c. determinino necessariamente la sua strumentalità rispetto ad una successiva pronuncia idonea al giudicato (in analogia a quanto disposto dall'art. 669 novies c.p.c.), che accerti la fondatezza o meno di quella opposizione, in funzione della quale la sospensione è accordata o negata.

Non a caso l'art. 624, co. 3, c.p.c. prevede che "nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo": ciò in quanto il provvedimento di sospensione è di tale natura da richiedere necessariamente un esito ulteriore, che tenda a stabilizzare la situazione e che, in via alternativa, va individuato nella sentenza conclusiva del giudizio di opposizione ovvero nell'estinzione della procedura esecutiva.

Da quanto detto deriva che l'ordinanza che ha concesso o negato la sospensione non determina l'interruzione del termine (perentorio) concesso dallo stesso giudice per introdurre il giudizio di merito, con la conseguenza che al mancato rispetto dello stesso termine consegue l'improcedibilità del giudizio e la sua estinzione.

Diversamente opinando, la sospensione concessa dal giudice dell'esecuzione o dal Collegio del reclamo senza introduzione del giudizio di merito determinerebbe una stasi della procedura esecutiva protratta sine die.

Neppure può affermarsi che l'interesse all'introduzione del giudizio di merito sorgerebbe solo all'esito del reclamo, perché ciò svuoterebbe di significato l'espressa previsione normativa della concessione del termine per la sua proposizione.

La correttezza dell'orientamento qui adottato trova ulteriore riscontro in quanto affermato da Cass. 5 maggio 2016, n. 8957, secondo cui "*in mancanza di ogni diversa previsione, deve affermarsi che spetta al g.e., all'atto della decisione sulla istanza di sospensione, la fissazione alla parte di un termine perentorio per iniziare il giudizio di merito e che, qualora questo termine sia stato fissato, la proposizione del reclamo non lo fa venir meno e la parte è tenuto a rispettarlo a prescindere dall'esito e dalla durata del procedimento di reclamo. Ne consegue che se, come nella specie, il termine perentorio per l'inizio di merito sia stato fissato dal g.e. a definizione della fase sommaria e l'opponente non lo ha rispettato l'opposizione proposta è inammissibile in quanto tardiva*".

Alla luce di quanto detto corretta e immune da censure è, dunque, la statuizione del primo giudice che, preso atto che l'atto di citazione notificato dal **BANCA OMISSIS- BANCA CREDITRICE** nei confronti della **DEBITRICE** è di gran lunga successivo alla scadenza del termine di trenta giorni

contenuto nell'ordinanza di accoglimento della sospensione, ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione.

Né, tantomeno, può ragionevolmente sostenersi che la fase di merito avrebbe dovuto naturalmente proseguire senza onere per la parte interessata di procedere a riassunzione.

Tale soluzione interpretativa è, di fatto, smentita dalla stessa condotta dell'appellante che, come detto, nel giudizio innanzi al Tribunale si attivava -seppur tardivamente- per riassumere il giudizio all'esito della decisione avverso il reclamo sulla ordinanza di sospensione adottata dal giudice dell'esecuzione.

Se realmente, come sostenuto dall'appellante, il giudizio di merito sarebbe dovuto proseguire senza alcuna iniziativa di parte sarebbe stato logico che l'odierna appellante non assumesse alcuna iniziativa in tal senso cosa che, invece, come detto, non è stata.

Parimenti destituiti di ogni fondamento si appalesano altresì i richiami all'art. 6 CEDU ed alla sentenza della Corte EDU del 15.09.2016 (contenuti nella comparsa conclusionale) atteso che sono relativi a fattispecie completamente diverse rispetto a quella sottoposta al vaglio della Corte adita.

Da tutto quanto detto consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

3. Le spese di lite

3.1. Le spese di lite nei rapporti tra **BANCA CREDITRICE** e **DEBITRICE** seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri previsti dal D.M. 10.3.2014, n. 55 (come modificato dal D.M. 147/22), tenuto conto del valore della controversia (euro 518.530,00), ridotti del 50% in ragione della non particolare complessità della causa.

3.2. Nei rapporti fra **BANCA CREDITRICE** e Agenzia Entrate Riscossione, vista la contumacia di quest'ultima, nulla va disposto in ordine alle spese di lite.

3.3. Ricorrono i presupposti per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto **BANCA CREDITRICE** avverso sentenza N° XXXX/2020, adottata dal Tribunale di Cosenza all'esito del giudizio RG N° XXXX/2018, depositata il giorno 25/02/2020 e notificata a mezzo PEC il giorno 26/02/2020, rigettata ogni altra istanza e domanda, così provvede:

1. Dichiarare la contumacia di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

2. Rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza.

3. Condanna l'appellante **BANCA CREDITRICE** al pagamento in favore della **DEBITRICE** delle spese di lite che liquida in € 7.120,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art 93 cpc.

4. Dà atto che ricorrono i presupposti per dichiarare l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in data 21 novembre 2022

Il Consigliere estensore
dott. Pietro Scuteri

Il Presidente
dott.ssa Carmela Ruberto

****Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***